

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 297/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 298/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, recante rettifica del regolamento (CE) n. 2350/97 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 3

★ Regolamento (CE) n. 299/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2351/97 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione delle rose a fiore piccolo originarie del Marocco 5

Regolamento (CE) n. 300/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 6

Regolamento (CE) n. 301/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 8

Regolamento (CE) n. 302/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97 9

Regolamento (CE) n. 303/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97 10

Regolamento (CE) n. 304/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98 11

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 305/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97	12
Regolamento (CE) n. 306/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97	13
Regolamento (CE) n. 307/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2505/97	14
Regolamento (CE) n. 308/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2504/97	15
Regolamento (CE) n. 309/98 della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	16

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/113/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1998, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità⁽¹⁾** 18

98/114/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1998, che stabilisce le disposizioni per l'esecuzione di prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio** 23

98/115/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1998, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio** 25

98/116/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1998, che istituisce provvedimenti speciali per l'importazione di ortofrutticoli originari o provenienti dall'Uganda, dalla Tanzania, dal Mozambico e dal Kenya⁽¹⁾** 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 297/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	55,4
	212	106,4
	624	149,7
	999	103,8
0707 00 05	204	85,9
	999	85,9
0709 10 00	220	167,4
	999	167,4
0709 90 70	052	146,0
	204	161,3
	999	153,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,2
	204	35,1
	212	35,0
	448	27,6
	600	53,2
	624	61,4
	999	42,9
0805 20 10	204	68,4
	999	68,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	51,7
	204	69,6
	464	86,4
	600	81,9
	624	81,3
	662	51,5
	999	70,4
	0805 30 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	74,5
	999	65,9
	060	52,7
	400	93,8
	404	107,7
	720	69,3
	728	84,9
0808 20 50	999	81,7
	388	104,0
	400	116,9
	512	129,1
	528	102,7
	999	113,2

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 298/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1998

recante rettifica del regolamento (CE) n. 2350/97 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, a seguito di una verifica, è stato constatato che le cifre indicate per le rose a fiore piccolo non sono esatte; che occorre quindi rettificare l'allegato del regolamento (CE) n. 2350/97 della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2350/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 19 novembre al 2 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO

(in ecu per 100 unità)

Periodo: 19 novembre 1997-2 dicembre 1997

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,91	11,27	36,84	14,62
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	10,70	8,29	11,77	10,21
Marocco	12,68	13,65	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 299/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2351/97 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione delle rose a fiore piccolo originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, a seguito di una verifica, è stato constatato che le cifre indicate per le rose a fiore piccolo nell'allegato del regolamento (CE) n. 2350/97 della Commissione, del 27 novembre 1997, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽³⁾, non sono esatte; che detto allegato deve essere rettificato in mancanza di cifre relative alle importazioni di rose a fiore piccolo provenienti dal Marocco; che, di conseguenza, è opportuno mantenere i dazi doganali preferenziali istituiti dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione⁽⁵⁾; che occorre dunque abrogare il regolamento (CE) n. 2351/97 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali preferenziali per le rose a fiore piccolo provenienti dal Marocco sono ripristinati a decorrere dal 30 novembre 1997.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2351/97 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 300/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 277/98⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 27 del 3. 2. 1998, pag. 43.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,07	3,76
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,07	9,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,07	3,63
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,07	8,57
1701 91 00 ⁽²⁾	25,92	12,27
1701 99 10 ⁽²⁾	25,92	7,75
1701 99 90 ⁽²⁾	25,92	7,75
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 301/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97 ⁽⁶⁾,
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 15,20 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 302/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla e alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2545/97 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 21,00 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 303/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 29,87 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 76.

REGOLAMENTO (CE) N. 304/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di granturco dalla Grecia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 180/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 24. 1. 1998, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 305/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7, considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 26,96 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 306/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 56,78 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 4 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 307/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2505/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2505/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2505/97, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 61,50 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 34 500 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 308/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2504/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2504/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2504/97, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 62,95 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 20 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 309/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 1 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1998.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	79,00	1006 30 65 9900	01	99,00
1006 20 13 9000	01	79,00		05	99,00
1006 20 15 9000	01	79,00	1006 30 67 9100	04	105,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	79,00	1006 30 92 9100	01	99,00
1006 20 94 9000	01	79,00		02	105,00
1006 20 96 9000	01	79,00		03	110,00
1006 20 98 9000	—	—		05	99,00
1006 30 21 9000	01	79,00	1006 30 92 9900	01	99,00
1006 30 23 9000	01	79,00		05	99,00
1006 30 25 9000	01	79,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	99,00
1006 30 42 9000	01	79,00		02	105,00
1006 30 44 9000	01	79,00		03	110,00
1006 30 46 9000	01	79,00		05	99,00
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	99,00
1006 30 61 9100	01	99,00		05	99,00
	02	105,00	1006 30 96 9100	01	99,00
	03	110,00		02	105,00
	05	99,00		03	110,00
1006 30 61 9900	01	99,00		05	99,00
	05	99,00	1006 30 96 9900	01	99,00
1006 30 63 9100	01	99,00		05	99,00
	02	105,00		—	—
	03	110,00	1006 30 98 9100	04	105,00
	05	99,00	1006 30 98 9900	—	—
1006 30 63 9900	01	99,00		—	—
	05	99,00	1006 40 00 9000	—	—
1006 30 65 9100	01	99,00			
	02	105,00			
	03	110,00			
	05	99,00			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 Ceuta e Melilla: restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativo a un quantitativo di 1 000 t,

05 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1998

che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/113/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche, è stato adottato inizialmente con decisione 87/257/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/572/CE ⁽⁴⁾; che tale elenco può essere modificato in qualsiasi momento in funzione dei risultati delle ispezioni comunitarie fatte negli Stati Uniti d'America;

considerando che sono in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo con gli Stati Uniti su misure sanitarie intese a proteggere la salute umana e degli animali nell'ambito degli scambi di bestiame e di prodotti d'origine animale;

considerando che questa situazione, i progressi già compiuti e la necessità di evitare distorsioni degli scambi giustificano la proroga dal 31 gennaio 1998 al 31 luglio 1998 del termine stabilito per lo sbarco di determinate

carne fresche; che la fissazione di questa data non pregiudica la data della conclusione né il contenuto dell'accordo suddetto;

considerando che l'elenco degli stabilimenti deve essere modificato in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 87/257/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

**Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunità**

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3 W	Swift & Company, Worthington, MN	×	×				×		10(a), 15, T
I-30	New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA			×					1
53	American Freezer Services, Norfolk, NE			×					1
72	Intermountain Meat, Blackfoot, ID	×	×					×	15, T
I-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			×					1
137	Colonial Beef Company, Philadelphia, PA		×		×		×		15
I-149	C W Storage, Albany, NY			×					1
I-182	Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ			×					1, TF
I-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			×					1
I-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
244 P	Transcontinental Cold Storage, Perry, IA			×					1, TF
244 W	IBP, Waterloo, IA	×	×				×		5, 15, 17
245 L	IBP, Lexington, NE	×	×		×				15
I-305	Georgia Ports Authority, Savannah, GA			×					1
I-320	South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC			×					1
320M	Premium Standard Foods, Milan, MO	×	×				×		T, 15
I-335	Service Cold Storage, Miami, FL			×					1
I-346	Primliks, Miami, FL			×					1
382G	Smithfield Packing Co., Norfolk, VA			×					1
410	Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI	×			×				10, 15
532	Conagra Northern State Beef, Omaha, NE	×			×				15, 18
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	×	×					×	16
889 A	J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE	×	×		×				14, 15
1620	Quality Pork Processors Inc., Austin, MN	×					×		7, 13, 15
E-2018	Dallas Crow Inc., Kaufman, TX	×	×					×	16
2508	The Bruss Company, Chicago, IL		×		×		×		15
3056	Termicol Inc, Wallula, WA			×					1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3131	Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			×					1, TF
3136	Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN			×					1, TF
3149	Milliard Warehouse (L&B Corp.), Des Moines, IA			×					1, TF
3150	Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO			×					1
3157	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					1, TF
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			×					1
3161	Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN			×					1
3170	Logansport Refrig Services, Logansport, IN			×					1
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			×					1
3198	Milliard Warehouse (L&B Corp.), Denison, IA			×					1
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			×					1
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			×					1
3219	Christian Salvesen, Denver, CO			×					1
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			×					1
3241	AMC Warehouses, Grand Prairie, TX			×					1
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			×					1
3256	Nobel Inc., Denver, CO			×					1
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
3338	Millard Warehouse, Iowa City, IA			×					1
3363	Millard Warehouse (L&B Corp.), Friona, TX			×					1
3396	Americold, Bettendorf, IA			×					1
3397	Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX			×					1
3398	Millard Warehouse, Grand Island, NE			×					1, TF
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
3431	Texas Cold Storage, Fort Worth, TX			×					1
3447	Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI			×					1
3474	Nordic Warehouses Inc., Benson, NC			×					1
3477	Northland Cold Storage, Greenbay, WI			×					1
3490	Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT			×					1
3505	Dakota Cold Storage, Huron, SD			×					1
3507	Zollinger Cold Storage Corp., Logan, UT			×					1
3535	Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL			×					1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			×					1
3554	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3555	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA			×					1, TF
3573	Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN			×					1, TF
3610	Millard Cold Storage, Dodge City, KS			×					1
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			×					1
3707	United States Cold Storage Inc., Omaha, NE			×					1
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			×					1, TF
3748	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			×					1
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			×					1
3871	York Cold Storage Co., York, NE			×					1
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			×					1
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			×					1
5736 A	VMI Corporation, Omaha, NE		×		×				4, 15
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	×	×					×	16, 19
7271	Custom Meat Corp., Dallas, TX		×		×	×	×		15
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
8984	Provimi Veal Corp., Seymour, WI	×	×		×				3, 15
9400	Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA	×			×				2, 15
13182	Millard Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1, TF
13225	Quality Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1
13331	Millard Processing Services, Omaha, NE (West)			×					1, TF
13531	Gerber Foods, Inc., York, NE		×		×	×	×		15
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	×	×					×	16
17054	RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA			×					1
17068	US Coldstorage, Cumberton, NC			×					1
17233	Millard Refrigerated Services, Batavia, IL			×					1, TF
17354	CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, WI			×					1
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			×					1
17624	Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL			×					1, TF
17756	Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA			×					1, TF

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP	
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP		
18079	Carolina Food Processors, Tar Heel, NC	×						×		8, 13, 15
18163	Quality Refrigerated Services, Spencer, IA			×						1, TF
18294	Marshall Cold Store, Marshalltown, IA			×						TF, 1, 15
18435	Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC			×						TF, 1
18674	Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS			×						1, TF
18793	Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN			×						TF, 1
18859	North American Bison Cooperative, New Rockford, ND	×	×		×					15
19086	Gress Refrigerated Services, Scranton, PA			×						1
19087	Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA			×						1
19246	Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO			×						1, TF
19593	Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID			×						1
19633	Cargill Foods, Medley, FL			×						1
20012	Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE		×		×					

- (*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero
 B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne di solipedi
 NP: Note particolari

- 1 = Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento definitivo in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.
 2 = Solamente frattaglie.
 3 = Anche fegati in fette di animali della specie bovina.
 4 = Esclusivamente fegati in fette di animali della specie bovina.
 5 = Solamente lingue, cuori e carcasse.
 6 = Solamente lingue, cuori e reni.
 7 = Solamente lingue, cuori, reni e fegati.
 8 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.
 9 = Solamente lingue, cuori, stomaci e carcasse.
 10 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e stomaci.
 10(a) = Solamente lingue, cuori, reni, fegati, stomaci e carcasse.
 11 = Solamente carcasse, lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.
 12 = Solamente cuori e stomaci.
 13 = Solamente frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.
 14 = Escluse le frattaglie.
 15 = Le carni fresche devono essere sbarcate sul territorio della Comunità al più tardi il 31 luglio 1998.
 16 = Esclusi fegati e reni.
 17 = Solamente le carcasse e le frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.
 18 = Lingue, cuori, reni, fegati, cervelli e code.
 19 = Incluso il bisonte.
 TF = Gli stabilimenti con la menzione «TF» sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.
 T = Lo stabilimento è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame per l'individuazione della trichina di cui all'articolo 2 della stessa direttiva.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1998

che stabilisce le disposizioni per l'esecuzione di prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio

(98/114/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/90/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 66/403/CEE prevede che vengano eseguite prove comparative comunitarie sui tuberi-seme;

considerando che è necessario che tutti gli Stati membri partecipino alle prove comparative comunitarie, dato che i tuberi-seme di patate vengono generalmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, per garantire che da queste prove vengano tratte le conclusioni adeguate;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie;

considerando che le disposizioni relative all'esecuzione delle prove debbono riguardare, tra l'altro, alcuni organismi nocivi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 66/403/CEE, come pure della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione ⁽⁴⁾, della direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata ⁽⁵⁾, e delle decisioni 95/506/CE della Commissione ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE ⁽⁷⁾ e 96/301/CE della Commissione ⁽⁸⁾, contro la propagazione del marciume bruno della patata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1998 verranno effettuate prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate raccolti nel 1997.

2. Tutti gli Stati membri parteciperanno alle prove comparative comunitarie.

Articolo 2

1. Le disposizioni generali per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie figurano nell'allegato della presente decisione.

2. Le ulteriori modalità per l'esecuzione delle prove verranno presentate al comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽²⁾ GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 259 del 18. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 274 del 26. 9. 1997, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 115 del 9. 5. 1996, pag. 47.

ALLEGATO

**DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE COMPARATIVE COMUNI-
TARIE SUI TUBERI-SEME DI PATATE NEL 1998****1. Organismo responsabile**

Landbrugs- og fiskeriministeriet
Plantedirektoratet
Danemark

2. Numero di campioni

Il numero totale di campioni è 250:

- a) 223 campioni sono prelevati negli Stati membri produttori;
- b) 20 campioni supplementari sono prelevati negli Stati membri di destinazione qualora il materiale sia inviato dal produttore in un altro Stato membro;
- c) 7 campioni sono prelevati in Svizzera secondo le disposizioni comunitarie in materia di equivalenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 66/403/CEE.

3. Campioni

Per il prelievo di campioni di cui al precedente paragrafo 2, lettera a), deve essere seguita una procedura ufficiale di campionamento. Il campionamento della partita deve avvenire mediante una tecnica appropriata. Per il prelievo dei campioni i servizi della Commissione designano alcune persone, che agiscono sotto la responsabilità degli stessi servizi. Il campionamento avviene nell'azienda del produttore, nel luogo di carico, nei locali di cernita oppure in qualsiasi altro posto dove sono immagazzinati i tuberi-seme.

Ognuno dei campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo 2 deve consistere di 320 tuberi.

4. Determinazione delle condizioni minime cui debbono soddisfare i tuberi-seme di patate della progenie diretta del campione

Debbono essere effettuate delle prove di controllo a posteriori sul campo, da confermare eventualmente con prove di laboratorio. Il campione deve consistere di 100 piante.

5. Determinazione dell'assenza dai tuberi-seme di marciume bruno della patata (*Pseudomonas solanacearum*) e di marciume anulare delle patate (*Corynebacterium sepedonicum* *Clavibacter michiganensis*)

Vanno effettuate prove di laboratorio in base a metodi adeguati. Il campione deve consistere di 200 tuberi.

6. Determinazione dell'assenza dai tuberi-seme del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (PSTV)

Debbono essere condotte prove di laboratorio utilizzando metodi adeguati. L'organismo responsabile di cui al punto 1 deve assicurarsi che la consistenza del campione sia quella prevista da tali metodologie, qualora esista una simile specificazione.

7. Carattere confidenziale

Per quanto concerne le valutazioni previste ai precedenti punti 5 e 6, ad ogni campione da sottoporre a prove di laboratorio deve essere precedentemente attribuito un codice da parte dell'organismo responsabile di cui al punto 1, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione. Qualora per determinati campioni venga confermata la presenza di uno degli organismi nocivi considerati, la Commissione deve assicurarsi che vengano adottate le misure previste dalla direttiva 77/93/CEE o dalla direttiva 93/85/CEE, a seconda dei casi, e le relative misure di attuazione. Ciò non pregiudica le condizioni generali applicabili all'esame delle relazioni annue sui risultati e sulle conclusioni delle prove comparative comunitarie.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1998

che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

(I testi in lingua tedesca, greca, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(98/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 88/97

(1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, numerose imprese si assemblaggio di biciclette hanno presentato richieste di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, dall'estensione, applicata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 (di seguito «il dazio antidumping esteso»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, del dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93. La Commissione ha pubblicato nella

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco dei richiedenti ⁽⁵⁾ per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.

- (2) La Commissione ha richiesto e ottenuto dalle parti di cui all'allegato della presente decisione le informazioni necessarie; ha inoltre considerato ammissibili le loro richieste conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state vagliate, procedendo in taluni casi a una verifica presso le sedi delle società interessate.
- (3) Secondo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio effettuate dai summenzionati richiedenti non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. È risultato che, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio effettuate nel complesso dai richiedenti, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate risultava inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate. Inoltre, per alcuni di essi il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.
- (4) Per i summenzionati motivi e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne le parti interessate e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.
- (5) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle loro richieste e la loro obbligazione doganale relativa al

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3, e GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9.

dazio antidumping esteso è pertanto considerata nulla a partire dalla stessa data.

B. AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE

- (6) In seguito all'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato delle parti esentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e delle parti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame, deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti di cui all'allegato della presente decisione sono esentate, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, dall'estensione del dazio antidumping definitivo, imposto dal

regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni si applicano per ciascuna delle parti a decorrere dalla data riportata nella colonna «Data di effetto».

Articolo 2

Gli Stati membri e le parti di cui all'allegato della presente decisione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

PARTI ESENTATE

Nome	Località	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codici addizionali Taric
Velo Schauff	D-53424 Remagen	Germania	Articolo 7	24.1.1997	8973
WSB Hi-Tech Bicycle Europe BV	NL-9206 AG Drachten	Paesi Bassi	Articolo 7	5.2.1997	8979
Mara Srl	I-21052 Busto Arsizio (VA)	Italia	Articolo 7	12.2.1997	8983
SFG Sachsen-Anhalt Fahrradbau GmbH	D-06526 Sangerhausen	Germania	Articolo 7	21.2.1997	8009
Bike Systems	D-97493 Bergtheinfeld	Germania	Articolo 7	1.4.1997	8034
Field SA	G-57009 Kalochori	Grecia	Articolo 7	1.4.1997	8034
Starway	F-37230 Luynes	Francia	Articolo 7	18.4.1997	8055
Confersil	P-3751 Águeda Codex	Portogallo	Articolo 7	23.4.1997	8037
José Ferreira & Almeida, Lda	P-3770 Oliveira do Bairro	Portogallo	Articolo 7	23.4.1997	8037
Union BV	NL-7711 GP Nieuwleusen	Paesi Bassi	Articolo 7	2.5.1997	8056
Portosa Srl	I-35030 Rubano (PD)	Italia	Articolo 7	28.5.1997	8090
Azor Bikes	NL-7707 AB Balkbrug	Paesi Bassi	Articolo 7	30.6.1997	8091
Fonlupt SA	F-71600 Paray-le-Monial	Francia	Articolo 7	2.7.1997	8332
NV Minerva	B-3580 Beringen	Belgio	Articolo 7	9.7.1997	8330
Ghost Mountain Bikes GmbH	D-95652 Waldsassen	Germania	Articolo 7	19.9.1997	8523
Kurt Gudereit	D-33607 Bielefeld	Germania	Articolo 7	22.9.1997	8524
Flanders NV	B-9550 Herzele	Belgio	Articolo 7	30.9.1997	8522
All Bikes Srl	I-12020 Villar San Costanzo (CN)	Italia	Articolo 7	28.10.1997	8748

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1998

che istituisce provvedimenti speciali per l'importazione di ortofrutticoli originari o provenienti dall'Uganda, dalla Tanzania, dal Mozambico e dal Kenya

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/116/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che nell'Africa orientale, ed in particolare in Uganda, Kenya, Tanzania e Mozambico, si sono riscontrati casi di colera; che da una missione in loco dei servizi competenti della Commissione è emerso che i prodotti alimentari provenienti da questi paesi possono comportare un grave rischio per la salute umana;

considerando che la presenza di colera nei paesi suddetti può rappresentare un grave rischio per la salute pubblica nella Comunità, e ciò qualora negli alimenti importati da tali paesi l'agente infettante *Vibrio cholerae* sia ancora vitale; che è pertanto necessario adottare speciali misure preventive a livello comunitario per quanto riguarda gli ortofrutticoli ed i prodotti da essi derivati che possono comportare rischi per la salute umana;

considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, per gli ortofrutticoli provenienti da aree colpite dal colera, se il trasporto dura più di dieci giorni i rischi per la salute sono limitati; che pertanto i provvedimenti si applicano principalmente ai prodotti spediti nella Comunità europea per via aerea;

considerando che è necessario prevedere condizioni speciali per determinati ortofrutticoli e prodotti da essi derivati originari o provenienti dall'Uganda, dalla Tanzania, dal Kenya e dal Mozambico;

considerando che pertanto, quale precauzione preliminare, è opportuno sottoporre alcuni campioni di questi alimenti ad esame microbiologico;

considerando che il comitato permanente per i prodotti alimentari ⁽²⁾ è stato consultato il 15 gennaio 1998,

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti:

- gli ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽³⁾ e al regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽⁴⁾;
- i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 ⁽⁵⁾;
- gli altri ortaggi, legumi e frutta di cui ai capitoli 7, 8 e 20 della nomenclatura combinata e non contemplati dai regolamenti succitati,

originari o provenienti dall'Uganda, dal Kenya, dalla Tanzania e dal Mozambico.

Articolo 2

La presente decisione non si applica ai seguenti prodotti:

- 1) ortaggi o legumi secchi, legumi da granella secchi, frutta a guscio o frutta secche designati rispettivamente ai codici NC 0712, 0713, 0802 e 0813, e qualsiasi frutta o ortaggio essiccati ad un valore di attività dell'acqua minore di 0,85;
- 2) tutti gli ortaggi e la frutta non tagliati in pezzi, il cui trasporto avviene in normali condizioni di temperatura e umidità, per un periodo superiore a dieci giorni;
- 3) frutta e ortaggi, o succhi e polpe da essi derivati, confezionati in scatola, vaso o bottiglia sigillati ermeticamente e sottoposti dopo la sigillatura a trattamento termico ad oltre 70 °C ai fini della conservazione;
- 4) frutta e ortaggi in scatola, vaso o bottiglia, conservati in mezzo acido con pH minore di 4,5;
- 5) frutta e ortaggi surgelati, precedentemente sottoposti a trattamento termico di più di 70 °C e confezionati in condizioni igieniche in Uganda, Kenya, Tanzania e Mozambico;
- 6) banane.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ SE 1969 II, pag. 500 (GU L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

Articolo 3

1. Le autorità competenti dello Stato membro prelevano un campione pari ad almeno il 10 % delle partite di ortofruttili o prodotti da essi derivati rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1. Sottopongono quindi i campioni ad un esame microbiologico volto ad escludere che gli ortofruttili o i loro prodotti comportino un rischio di *Vibrio cholerae* per la salute umana.

2. Le autorità competenti registrano la destinazione di ogni partita esaminata.

3. Il primo giorno di ogni mese gli Stati membri informano i servizi competenti della Commissione dell'esito degli esami svolti. Nel caso si riscontri la presenza di *Vibrio cholerae*, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le disposizioni concernenti l'importazione nel modo opportuno per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è riesaminata qualora, in esito alla campionatura ed all'esame microbiologico di cui all'articolo 3, si riscontri la presenza di *Vibrio cholerae*, ed in ogni caso entro il 30 settembre 1998.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione
